

Motivi e principali argomenti

Ai sensi degli artt. 3, nn. 1 e 2, e dell'Allegato I, A, della direttiva del Consiglio 91/271/CEE, il Regno Unito è tenuto a garantire che reti fognarie siano disposte per tutti gli agglomerati urbani di una densità di popolazione maggiore di 15 000 unità il 31 dicembre 2000, al più tardi, e che tali reti fognarie soddisfino i requisiti previsti all'Allegato I, A, della direttiva. Ai sensi degli artt. 4, nn. 1 e 3, dell'Allegato I, B, di detta direttiva, il Regno Unito è tenuto anche a garantire che le acque reflue urbane che entrano nei sistemi di raccolta siano soggette, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o un trattamento equivalente per tutti gli scarichi da agglomerati di una popolazione di densità di più di 15 000 abitanti entro il 31 dicembre 2000 e che gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane soddisfino gli standard che devono essere raggiunti per gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane nelle acque riceventi.

Poiché il Regno Unito opera un sistema fognario combinato sia delle acque reflue urbane sia dello scolo dell'acqua piovana nell'area di Londra, tale sistema deve essere concepito in modo tale da garantire che le acque raccolte siano trattate e condotte ai fini del trattamento in conformità ai requisiti esposti nella direttiva. Il Regno Unito non ha garantito che le reti fognarie siano concepite e costruite in modo tale da raccogliere tutta l'acqua reflua urbana generata dagli agglomerati che esse servono e ai quali sono collegate ai fini del trattamento. La capacità della rete fognaria deve essere idonea a tenere in conto le condizioni climatiche naturali e le variazioni stagionali. Il Regno Unito ha violato i requisiti previsti dalla direttiva non predisponendo reti fognarie adeguate e strutture per il trattamento a Londra e nell'area di Whitburn, nonché consentendo che eccessive quantità di acque reflue non trattate fluissero nell'ambiente.

⁽¹⁾ GU L 135, pag. 40.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 21 giugno 2010 — Administración General del Estado/Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE)

(Causa C-303/10)

(2010/C 246/37)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrente: Administración General del Estado

Convenuta: Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE)

Questioni pregiudiziali

Se l'espressione «nel settore dei trasporti ferroviari di passeggeri e di merci», impiegata all'art. 8, n. 2, lett. c), della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/81/CEE ⁽¹⁾, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali, per definire l'esenzione che gli Stati membri possono disporre in tale ambito, debba essere interpretata in senso restrittivo, attenendosi al suo tenore letterale, o si imponga invece un'interpretazione ampia che estenda l'esenzione al carburante impiegato per i mezzi che circolano su binari ai fini della manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria

⁽¹⁾ GU L 316, pag. 12

Ricorso proposto il 22 giugno 2010 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-304/10)

(2010/C 246/38)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Wilderspin e D. Milanowska, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

— dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie all'applicazione della direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/82/CE, concernente l'obbligo di comunicare i dati relativi alle persone trasportate ⁽¹⁾, e comunque non avendole comunicate alla Commissione, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi incombenti in forza dell'art. 7 della summenzionata direttiva;

— condannare la Repubblica di Polonia alle spese.